

ACCORDO QUADRO

**AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RICAMBI PER TRITURATORI DA
INSTALLARE PRESSO I TMB DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) E TUFINO
(NA) NONCHÉ IL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPECIALISTICA
PROGRAMMATA**

LOTTO 1 – CIG A01F3C6DE3

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632) con sede legale in Piazza Matteotti, 1 Napoli in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Gargano (C.F. GRGGRL60S07F839I) nato a Napoli il 7 novembre 1960 domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito semplicemente Stazione Appaltante);

E

ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTANZE SOCIETA' INDUSTRIALI Srl (in sigla O.R.S.I. Srl) P.IVA e C.F. 00346810062 iscritta alla C.C.I.A.A. di Alessandria-Asti al REA n. AL-115536 con sede legale in Tortona (AL) al Corso Alessandria n. 49 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Orsi Carbone Stefano domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito semplicemente Appaltatore);

Congiuntamente definite Parti

PREMESSO

- 1) che la Stazione Appaltante, con determina dell'amministratore unico del 18 ottobre 2023, ha disposto l'indizione, 76 comma 2 lettera b) numero 2) del D. Lgs n. 36/2023, della procedura negoziata 03/SAPNA/2023, suddivisa in due lotti funzionali, ciascuno dei quali finalizzato alla conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore, per la fornitura di ricambi per trituratorie da installare presso gli impianti di rifiuti Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di Giugliano in Campania (NA) e di Tufino (NA) nonché il relativo servizio di manutenzione specialistica programmata;
- 2) che i prezzi unitari delle prestazioni, utilizzati per il calcolo dell'importo complessivo presunto di ciascun accordo quadro, sono riportati nell'Allegato A, lotto 1, al Capitolato Prestazionale e su tali prezzi il concorrente ha offerto il ribasso unico percentuale del 1,00%;
- 3) che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico del 15 gennaio 2024, ha disposto di aggiudicare il lotto 1 della procedura negoziata 03/SAPNA/2023 in favore

della società O.R.S.I. Srl che ha offerto un ribasso unico percentuale del 1,00% sui prezzi unitari di cui all'Allegato A, lotto 1, del Capitolato Prestazionale.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1- PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente accordo quadro, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro:

- a) Capitolato Prestazionale e relativi allegati;
- b) Offerta Economica dell'Appaltatore;
- c) Schema di contratti applicativi;
- d) DUVRI fornito in gara.

1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo quadro, si intende:

- a) per **Stazione Appaltante** si intende la società S.A.P.NA. S.p.A. come in epigrafe identificata;
- b) per **Appaltatore** si intende la società ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTANZE SOCIETA' INDUSTRIALI Srl (in sigla O.R.S.I. Srl) come in epigrafe identificata che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per **accordo quadro** si intende il presente accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati innanzi richiamati, concluso da S.A.P.NA S.p.A., da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti applicativi;
- d) per **contratto applicativo** si intende il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in esecuzione del presente accordo quadro.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire la fornitura di trituratori da installare presso il TMB di Giugliano in Campania (NA) e relativi ricambi nonché il servizio di manutenzione specialistica programmata, di cui al lotto 1 in conformità alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente accordo, nel capitolato prestazionale e in tutti gli atti innanzi richiamati. Le prestazioni da eseguire saranno affidati e specificati, di volta in volta, con la stipula di appositi contratti applicativi.

2.2 La Stazione Appaltante invia il contratto applicativo, sottoscritto digitalmente, all'Appaltatore che provvederà a firmarlo digitalmente e a reinoltrarlo via pec al la Stazione Appaltante entro 5 giorni dalla relativa ricezione. Decorso tale termine il contratto applicativo si intende perfezionato ed accettato.

2.3 Il contratto applicativo deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:

1. l'oggetto delle prestazioni (forniture e servizi di manutenzione) da eseguire;
2. l'importo presunto delle prestazioni con l'indicazione degli oneri della sicurezza per il servizio di manutenzione;
3. i luoghi d'intervento;
4. i tempi di consegna della fornitura;
5. il cronoprogramma delle prestazioni di manutenzione specialistica;
6. i documenti per la sicurezza che l'Appaltatore deve eventualmente fornire (es. POS);

2.4 La stipula del presente accordo quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli contratti applicativi che possono essere stipulati nel periodo di durata dell'accordo quadro. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula dei contratti applicativi in esecuzione del presente accordo quadro avrà carattere eventuale e discrezionale, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. Resta, pertanto, inteso che:

- a) la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante alla stipula dei contratti applicativi né a raggiungere l'importo massimo presunto di spesa previsto al successivo art. 5 oppure il quantitativo offerto dall'Appaltatore;
- b) l'Appaltatore, per contro, ha l'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di sottoscrivere i contratti applicativi e di eseguire i servizi oggetto dei medesimi contratti durante il periodo di efficacia del presente accordo quadro;
- c) l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in relazione al presente accordo quadro qualora la Stazione Appaltante non dia luogo ai contratti applicativi o non esaurisca il predetto importo massimo presunto di spesa ovvero non esaurisca il quantitativo offerto in gara.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire le prestazioni, affidati con il presente accordo quadro a regola d'arte e nel rispetto di tutte le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente accordo quadro, nel capitolato prestazionale, nei contratti applicativi e in tutta la documentazione di gara;
- b) ad eseguire gli interventi di manutenzione specialistica e/o le forniture di ricambi per i trituratori, con i singoli contratti applicativi, osservando la tempistica definita dalla Stazione Appaltante in sede di contratto applicativo;
- c) ad osservare nell'esecuzione dei predetti interventi di manutenzione specialistica e/o le forniture di ricambi per trituratori, tutte le norme di legge e tutte le disposizioni vigenti ed applicabili in ragione della tipologia di servizi e del luogo di esecuzione degli stessi ovvero entrate in vigore nel periodo di durata dell'accordo quadro;
- d) ad assolvere, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi propedeutici e funzionali al corretto adempimento dei contratti applicativi;

- e) ad eseguire gli interventi di manutenzione specialistica e/o le forniture di ricambi per trituratori con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente e corretto adempimento dei contratti applicativi;
- f) ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile Unico di Progetto con appositi ordini di servizio;
- g) a garantire, il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
- h) a designare alla Stazione Appaltante un referente dell'esecuzione gli interventi di manutenzione specialistica e forniture di ricambi per i trituratori oggetto del presente accordo quadro, al quale il Responsabile Unico del Progetto ed il Direttore dell'esecuzione del contratto devono rivolgersi nel corso della durata del presente accordo quadro;
- i) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui dall'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- l) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigore del presente accordo quadro, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs n. 36/2023.

ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPECIALISTICA E FORNITURE PER I TRITURATORI DEI CONTRATTI APPLICATIVI

4.1 Il Responsabile Unico del Progetto, con riferimento ad ogni contratto applicativo, autorizza il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.

4.2. La Stazione Appaltante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 può autorizzare l'esecuzione in via d'urgenza delle prestazioni attraverso apposito provvedimento del RUP.

ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI

5.1 L'importo massimo presunto di spesa del presente accordo quadro ammonta ad Euro 693.251,00 di cui Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA così suddiviso:

- a) Euro 534.351,00 per la fornitura di ricambi per trituratori;
- b) Euro 155.900,00 per il service di manutenzione specialistica;
- c) Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza.

I contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro vengono stipulati a misura, nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa innanzi indicato. I prezzi unitari, sulla base dei quali contabilizzare i servizi/forniture svolti/e dall'Appaltatore in esecuzione di ciascun contratto applicativo, sono quelli indicati nell'allegato A al Capitolato Prestazionale al netto del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara pari al 1,00%, oltre IVA.

La Stazione Appaltante, nel periodo di durata del presente accordo quadro, può imporre all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs n. 36/2023 un aumento dei servizi affidati fino a concorrenza del quinto dell'importo complessivo presunto del presente accordo quadro. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi.

5.2 I prezzi unitari restano fissi ed invariabili ad eccezione di quanto previsto dal successivo 5.3 in materia di revisione prezzi e si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio. Detti prezzi unitari devono intendersi comprensivi degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti per eseguire, a regola d'arte, gli interventi e le forniture oggetto del presente accordo quadro nel cui novero vanno ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi della manodopera impiegata per il servizio di manutenzione, le spese per i mezzi d'opera e per le assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, le spese accessorie di ogni specie e le spese generali. Pertanto nessun compenso, oltre a quanto sopra indicato, può essere richiesto per eventuali prestazioni che, sebbene non siano state esplicitamente specificate nel capitolato prestazionale ovvero nella documentazione di gara, si siano rese indispensabili per eseguire i servizi a regola d'arte. E' esclusa l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Cod. Civ..

5.3 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo degli interventi di manutenzione specialistica e delle forniture superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice. La revisione dei prezzi può essere richiesta, una sola volta, per ciascuna annualità di durata dell'accordo quadro. Per il primo anno di durata dell'accordo quadro, i prezzi sono fissi ed invariabili.

ARTICOLO 6 – DURATA ACCORDO QUADRO – RINNOVO CONTRATTUALE

6.1 Il presente accordo quadro ha una durata di 24 mesi dalla data della sua sottoscrizione (ovvero dal verbale di avvio delle prestazioni in via d'urgenza se antecedente alla stipula dell'accordo quadro). Entro il termine di scadenza, la Stazione Appaltante può imporre la stipula di contratti applicativi nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa previsto dal precedente art. 5.1 del presente accordo

quadro. Il presente accordo quadro deve intendersi comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati sottoscritti contratti tali da esaurire il relativo importo massimo di spesa.

6.2 Le Parti convengono che:

- a) qualora, alla data di scadenza del presente accordo quadro, fosse ancora in corso l'esecuzione di interventi delle prestazioni richieste in forza di contratti applicativi precedentemente sottoscritti, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo necessario all'ultimazione dei predetti servizi;
- b) qualora allo scadere del termine di 24 mesi non sia esaurito l'importo massimo presunto di spesa di cui al precedente articolo 5.1, la Stazione Appaltante si riserva di prolungare la durata del presente accordo quadro per un periodo non superiore a 6 mesi (decorrenti dalla scadenza dei 24 mesi) sempre che entro tale termine non si sia già esaurito il predetto importo massimo presunto di spesa. In tal caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi patti e condizioni senza poter reclamare pretese di ulteriori compensi e/o oneri (ad eccezione di quanto pattuito con riferimento alla revisione prezzi).

6.3 la Stazione Appaltante può imporre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto fino alla concorrenza di un importo massimo presunto di Euro 138.650,20 di cui Euro 600,00 per oneri connessi alla sicurezza, oltre IVA. La Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la volontà di avvalersi della presente clausola prima della scadenza del termine di durata di 24 mesi, o, comunque, prima dell'esaurimento del relativo importo massimo presunto di spesa, procedendo alla formalizzazione di apposito atto contrattuale.

6.4 Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, prorogare il presente accordo quadro con l'Appaltatore qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ARTICOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E TERMINI DI PAGAMENTO ACCONTI E SALDO

7.1 Acconti di ciascun contratto applicativo

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) provvede, ai sensi dell'art. 31, comma 2 lett. m), dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità di ciascun contratto applicativo, compilando con precisione i documenti contabili (stati avanzamento servizi), con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Il DEC adotta lo stato di avanzamento dei servizi, con cadenza mensile entro il giorno 10 di ciascun mese di durata del contratto applicativo e lo trasmette al RUP. Lo stato di avanzamento dei servizi indica l'importo da liquidare in ragione delle prestazioni eseguite e gli acconti già corrisposti in ragione delle prestazioni già eseguite.

7.2 Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

7.3 Certificato di ultimazione dei servizi di ciascun contratto applicativo

L'Appaltatore comunica tempestivamente al DEC l'intervenuta ultimazione delle prestazioni affidate con ciascun contratto applicativo. Dopo la comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC deve effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle/dei forniture/servizi, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

7.4 Verifica di conformità dei servizi di ciascun contratto applicativo

La verifica di conformità di ciascun contratto applicativo è effettuata, ai sensi dell'art. 116, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 dal DEC ed è finalizzata ad accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente accordo quadro nel capitolato prestazionale e nei contratti applicativi nonché alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni e deve essere completata non oltre 60 giorni dall'ultimazione delle stesse.

Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al DEC:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia dell'accordo quadro e del contratto applicativo;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni affidate e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- il giorno della verifica di conformità;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'Appaltatore. Quest'ultimo, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC dispone che si provveda d'ufficio in danno dell'Appaltatore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

Per quanto non previsto si rinvia all'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 art. 31 e seguenti.

Ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 all'esito positivo della verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.

7.5 Termini di pagamenti acconti e pagamento rata di saldo di ciascun contratto applicativo

I pagamenti relativi agli acconti di ciascun contratto applicativo sono effettuati, ai sensi dell'art. 125, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento. Su ogni pagamento degli acconti viene operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 36/2016.

Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto applicativo viene effettuato, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto applicativo, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa.

Con il pagamento della rata di saldo la Stazione Appaltante dispone lo svincolo della cauzione definitiva e lo svincolo della trattenuta dello 0,50 sugli acconti pregressi.

7.6 Il pagamento degli acconti e della rata di saldo è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché delle prescrizioni del presente accordo quadro;
- b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

A far data dal 1° gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali,

relativi ai servizi resi per la Stazione Appaltante, devono essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire. Il **“codice destinatario” da utilizzare ai fini dell’emissione della fattura elettronica è W7YVJK9.**

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 La Stazione Appaltante, a sensi dell’art. 126 del D. Lgs n. 36/2023, si riserva di applicare all’Appaltatore:

- a) una penale pari all’1 per mille dell’importo di ciascun contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nell’avvio del servizio rispetto a quello previsto nel verbale di avvio delle prestazioni;
- b) una penale pari al 5 per mille dell’importo di ciascun contratto applicativo per ogni giorno di ingiustificata sospensione nell’esecuzione dei servizi affidati;
- c) una penale pari al 0,5 per mille dell’importo di ciascun contratto applicativo nel caso di mancata o ritardata osservanza delle prescrizioni/direttive impartite dal DEC con l’emissione di appositi ordini di servizio;
- d) ogni altra penale prevista dal Capitolato Prestazionale.

8.2 Resta fermo, in tutti i casi innanzi previsti, il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1382, comma1, cod. civ al risarcimento del maggior danno da parte dell’Appaltatore ovvero alla risoluzione dell’accordo quadro o del contratto applicativo qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

8.3 L’applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell’Appaltatore, alla quale quest’ultimo può opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. La Stazione Appaltante, qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dall’Appaltatore, procede all’applicazione delle penali.

8.4 L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall’Appaltatore per recuperare gli importi da quest’ultimo dovuti a titolo di penale.

8.5 L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPREESSA DELL’ACCORDO QUADRO E/O DEI CONTRATTI APPLICATIVI

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 122 del D. Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., di risolvere il presente accordo quadro o il singolo contratto applicativo, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato avvio dell'esecuzione delle prestazioni con il singolo contratto applicativo oltre il termine di due giorni rispetto a quello previsto nel verbale di avvio delle prestazioni;
- b) nel caso di reiterate violazioni del cronoprogramma sull'esecuzione dei servizi predisposto dalla Stazione Appaltante per ciascun contratto applicativo;
- c) nel caso di mancato rinnovo e/o perdita, da parte dell'Appaltatore, delle certificazioni previste per i laboratori di analisi;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo;
- e) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal capitolato prestazionale in ordine alle modalità di esecuzione del servizio;
- f) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- g) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- h) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- i) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- j) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- k) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- l) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme di cui all'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 in materia di cessione del credito e del contratto;
- m) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;
- n) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del singolo contratto applicativo o del presente accordo quadro;
- o) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante di cui al successivo art. 18;
- p) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante.

In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione dell'accordo quadro o del singolo contratto applicativo si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

9.2 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo quadro/contratto applicativo. La risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante tante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

9.3 Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 40 della Legge Regione Campania n. 14/2016

Si rappresenta che la procedura negoziata 03/SAPNA/2023 è stata indetta subordinandola alle disposizioni di cui all'art. 40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016, così come previsto dal disciplinare di gara. Pertanto l'individuazione, da parte dell'Ente subentrante di Ambito, di un eventuale nuovo gestore del servizio integrato, determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività oggetto del presente accordo quadro. In tal caso, il presente accordo quadro può essere risolto o, in subordine, oggetto di subentro da parte del nuovo committente, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 10 -RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E/O DAI CONTRATTI APPLICATIVI

10.1 La Stazione Appaltante può recedere dal contratto applicativo in qualunque momento previo il pagamento dei servizi eseguiti in funzione di ciascun contratto applicativo, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Il recesso deve essere esercitato in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

10.2 La Stazione Appaltante recede dall'accordo quadro e/o dal contratto applicativo al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011 e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

11.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro o ai suoi contratti applicativi se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dalla Stazione Appaltante.

11.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva, di cui all'articolo 117 del D. Lgs n. 36/2023, sotto forma di polizza fideiussoria con la formula "a prima richiesta" rilasciata da Banco BPM S.p.A.

Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. 118003, con scadenza il 05/02/2026. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti ai servizi da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle medesime prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al relativo reintegro, entro 15 giorni dalla escussione. In caso di inottemperanza a tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di reintegrare la garanzia definitiva rivalendosi sugli importi da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del presente accordo quadro.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante (prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione) apposita polizza assicurativa RCT/RCO che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a danni a cose e a terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche la Stazione Appaltante ed i relativi dipendenti) e/o prestatori d'opera conseguenti all'espletamento del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a 1.500.000,00 per ogni evento dannoso. La polizza riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. Eventuali franchigie saranno a carico rimarranno a carico dell'aggiudicatario. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

13.2 In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata avente le caratteristiche di cui sopra. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a produrre un'appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente accordo quadro. L'appendice deve contenere il vincolo nei confronti della Stazione Appaltante e la previsione che per terzi si intendono anche i dipendenti di quest'ultimo.

13.3 Il mancato rinnovo della polizza, può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

14.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare "*Manodopera per servizio di manutenzione*".

14.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore può affidare in subappalto i servizi oggetto del presente accordo quadro, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di servizi che si intende subappaltare.

14.3 L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli [articoli 100](#) e [103](#) del medesimo decreto. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'[articolo 23](#). Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

14.4 L'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini di servizi subappaltati che di valore economico e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di Legalità, di cui al successivo art. 18 del presente accordo quadro.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento dei servizi oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

14.5 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del D. Lgs n. 36/2023 l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

14.6 L'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'[articolo 11](#). È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 del D. Lgs. n. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

14.7 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14.8 L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Per tutto quanto non previsto nella presente clausola si rinvia all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO

L'Appaltatore ha indicato nella propria offerta un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante e si obbliga a garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato negli atti di gara da quest'ultima. La dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'[articolo 110](#) del D. Lgs. n. 36/2023.

15.3 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

15.4 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/CONTRATTI APPLICATIVI E DEL CREDITO

16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsti applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro o dai relativi contratti applicativi con le modalità espresse all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Le cessioni dei crediti

devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro e gli eventuali contratti applicativi si intendono risolti di diritto.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente accordo quadro e dei contratti applicativi. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: IT13N034404867000000900100 nonché: le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso: Sig. Stefano Orsi Carbone C.F. RSCSFN66L27I138T e Sig.ra Sara Orsi Carbone C.F. RSCSRA71R47L304B. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.2 Qualora le transazioni relative ai contratti applicativi inerenti al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Resta ferma la facoltà del Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

18.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di

grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

18.2 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante e consultabili ai seguenti link:

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>

A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre la Stazione Appaltante ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Appaltatore è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando la Stazione

Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 19 – MODALITA' DI STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi vengono stipulati nella forma della scrittura privata con firma digitale.

19.2 Tutte le spese del presente accordo quadro, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Impresa, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

20.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente accordo quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo quadro e relativi contratti applicativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L'informativa è contenuta nel Disciplinare di Gara deve intendersi integralmente trascritta in questa sede.

21.2 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del medesimo accordo e dei contratti applicativi.

21.3 Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

22.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del presente accordo quadro nel suo complesso.

22.2 Eventuali modifiche al presente accordo quadro saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

22.3 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presenta accordo quadro e quanto previsto nel capitolato prestazionale prevale quanto previsto nell'accordo quadro.

22.4 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 36/2023, sui allegati, e smi; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

22.5 Il presente accordo quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore